

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 71°

ROMA - Sabato, 3 maggio 1930 - ANNO VIII

Numero 104

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	180	100	70
Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obblighi gassionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.			

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale », e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bergamo:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271/275. — **Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.** — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Piloni Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca, nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Pater-nelli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovi, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Polà:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Rardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansone:** Luigi Vendi-ditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zucchi, via Dante n. 9. — **Speszia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Trivisio:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Um-ber-to Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabbianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cri-stoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via L. Valle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** So-cietà Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto del Nelli, 10; Genova, via degli Archi Ponte Monumentale; Milano, Broletto, 24; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo canone delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Dal 1° aprile 1930, in conseguenza del disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, gli originali degli annunci da inserire nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale », debbono essere redatti su carta da bollo da L. 5.

SOMMARIO**ORDINI CAVALLERESCHI**

Revoche di onorificenze Pag. 1662

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Autorizzazione a promuovere in Roma la Mostra su l'«Arte nei Castelli d'Italia» Pag. 1663
 Autorizzazione a promuovere la «Esposizione di cavalli, bovini e macchine agricole», in Modena Pag. 1663

Numero di
pubblicazione

LEGGI E DECRETI

757. — REGIO DECRETO 3 marzo 1930, n. 428.
 Emissione di francobolli speciali per l'Eritrea. Pag. 1663

758. — REGIO DECRETO 20 marzo 1930, n. 434.
 Autorizzazione alla nomina di due chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali. Pag. 1664

759. — REGIO DECRETO-LEGGE 24 marzo 1930, n. 436.
 Norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche. Pag. 1664

760. — REGIO DECRETO 3 aprile 1930, n. 437.
 Modifica della composizione del Consiglio superiore coloniale Pag. 1665

761. — REGIO DECRETO-LEGGE 31 marzo 1930, n. 438.
 Nuove disposizioni per il commercio dell'essenza di bergamotto Pag. 1666

762. — REGIO DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1930, n. 439.
 Proroga del privilegio speciale sulle merci e derrate di proprietà degli enti di consumo Pag. 1666

763. — RELAZIONE e R. DECRETO 7 aprile 1930, n. 435.
 16^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30 Pag. 1667

REGIO DECRETO 7 aprile 1930.

Scioglimento della Deputazione della borsa merci di Milano e nomina del commissario straordinario Pag. 1667

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1930.

Modificazioni al decreto Ministeriale 19 aprile 1928, concernente le norme e le tabelle per i contributi dovuti dai consortisti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione. Pag. 1668

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1930.

Nomina del cav. Giuseppe Graziani a membro effettivo della Deputazione della borsa valori di Genova Pag. 1668

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana Pag. 1669

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**Ministero delle comunicazioni:**

Apertura di agenzia telegrafica Pag. 1673
 Apertura di ricevitoria telegrafica Pag. 1673

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione di Romallo, in provincia di Trento Pag. 1673

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione «Maiella n. 2», in provincia di Campobasso Pag. 1673

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione «del Rio», in provincia di Campobasso Pag. 1673

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione del Santo Monte, in provincia di Reggio Emilia Pag. 1673

Nomina del presidente del Consorzio di irrigazione «Busso-lengo Alto Castelnuovo Lago di Garda - Alto Valeggio», in provincia di Verona Pag. 1673

Costituzione del Consorzio per il bonificamento dei bacini dei torrenti Lao, Abatemarco, Castrocuco e Fiumarello, in provincia di Cosenza Pag. 1673

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonificamento di Caulonia, in provincia di Reggio Calabria. Pag. 1673

Ministero delle finanze:

Rettifiche d'intestazione Pag. 1674

Media dei cambi e delle rendite Pag. 1675

Ministero delle corporazioni: Approvazione di nomine sindacali. Pag. 1675

CONCORSI**Ministero dell'educazione nazionale:**

Concorso al posto di assistente alla cattedra di anatomia normale presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Bologna Pag. 1676

Concorso al posto di assistente alla cattedra di zootecnica e igiene presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Torino Pag. 1676

ORDINI CAVALLERESCHI**Revoche di onorificenze.**

Con i Regi Magistrali decreti 12 febbraio 1930-VIII, su proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, e 30 dicembre 1929-VIII, su proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, vennero rispettivamente revocati i Regi Magistrali decreti 8 agosto 1920 e 17 aprile 1925 coi quali il signor Vincenzi Giuseppe fu Vincenzo fu insignito dell'onorificenza di cavaliere e di ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia.

Con i Regi Magistrali decreti 14 febbraio 1930-VIII, su proposta del Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e 3 marzo 1930-VIII, su proposta del Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero Maurizio, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, vennero rispettivamente revocati i Regi Magistrali decreti 1^o maggio 1910 e 6 gennaio 1921 coi quali furono concesse le onorificenze di cavaliere e commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Cuppini Antonio di Achille.

Con Regio Magistrale decreto 3 marzo 1930-VIII, su proposta del Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero Maurizio, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, venne revocato il Regio Magistrale decreto 2 aprile 1926 col quale il signor Pagliano Ludovico da Porto Maurizio, fu nominato cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Con decreto 3 marzo 1930-VIII, su proposta del Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero Maurizio, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, venne revocato il Regio Magistrale decreto 24 maggio 1925 col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Rostagno Enrico fu Giovanni.

Con Regio Magistrale decreto 3 marzo 1930-VIII, su proposta del Nostro Primo Segretario per l'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, venne revocato il R. decreto 13 dicembre 1923 col quale fu concessa l'onorificenza di ufficiale nell'Ordine della Corona d'Italia al signor Pintus Andrea fu Salvatore.

Con Regio Magistrale decreto 3 marzo 1930-VIII, su proposta del Nostro Primo Segretario per l'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, venne revocato il Regio Magistrale decreto 29 dicembre 1921 col quale fu conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Canzani Enea fu Carlo.

Con Regio Magistrale decreto 30 dicembre 1929-VIII, su proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, venne revocato il Regio Magistrale decreto 2 aprile 1925, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Pantellaro Paolo di Gioacchino.

Con Regio Magistrale decreto 13 gennaio 1930-VIII, su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, venne revocato il R. decreto 2 ottobre 1922 col quale fu concessa al signor Miceli Giovanni fu Francesco l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Con R. decreto 14 febbraio 1930-VIII, su proposta del Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, venne revocato il R. decreto 10 gennaio 1926 col quale il signor La Viola Lorenzo fu Vincenzo venne nominato cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Con Regio Magistrale decreto 30 gennaio 1930-VIII, su proposta del Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, vennero revocati i Regi Magistrali decreti 19 dicembre 1912 e 11 aprile 1918 con i quali il signor Fenzi Fortunato fu Pietro fu nominato rispettivamente cavaliere ed ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia.

Con Regio Magistrale decreto 13 gennaio 1930-VIII, su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e foreste, venne revocato il Regio Magistrale decreto 16 maggio 1920 col quale fu

concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Vallero avv. Giuseppe.

Con Regio Magistrale decreto 23 dicembre 1929-VIII, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, venne revocato il Regio Magistrale decreto 27 dicembre 1925 col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Peri Ugolino di Nicola.

Con Regio Magistrale decreto 13 gennaio 1930-VIII, su proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, venne revocato il Regio Magistrale decreto 20 gennaio 1924 col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Felicetti prof. Silverio da Ponza.

Con Regio Magistrale decreto 16 gennaio 1930-VIII, su proposta del Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, venne revocato il Regio Magistrale decreto 27 luglio 1922 col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Lucchi Erminio, da Verona.

Con Regio Magistrale decreto 23 dicembre 1929-VIII, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, venne revocato il R. decreto 7 settembre 1925, con il quale il signor Fustioni Carmelo fu Salvatore fu insignito dell'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Con Regio Magistrale decreto 14 febbraio 1930-VIII, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari dell'interno, venne revocato il R. decreto 31 marzo 1912 col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Maffioli rag. Adolfo fu Pietro.

(2222)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Roma la Mostra su l'« Arte nei Castelli d'Italia ».

Con decreto 6 aprile 1930-VIII, di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 19 detto al registro n. 4 Finanze, foglio n. 171, l'Istituto di architettura militare italiano è stato autorizzato a promuovere ai termini e per gli effetti del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra su l'Arte nei Castelli d'Italia, che avrà luogo a Roma dal 27 aprile al 1° giugno 1930-VIII.

(2239)

Autorizzazione a promuovere la « Esposizione di cavalli, bovini e macchine agricole », in Modena.

Con decreto 12 aprile 1930-VIII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 23 detto al registro n. 4 Finanze, foglio n. 184, la Società modenese per esposizione, fiera e corse di cavalli è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la Esposizione di cavalli, bovini e macchine agricole che avrà luogo a Modena.

(2240)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 757.

REGIO DECRETO 3 marzo 1930, n. 428.

Emissione di francobolli speciali per l'Eritrea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;

Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'art. 137 del predetto regolamento generale sul servizio postale;

Ritenuto necessario di dare luogo alla emissione di una serie di francobolli speciali per la Colonia Eritrea, per sostituire tutti i valori di qualsiasi tipo e taglio attualmente esistenti nella Colonia stessa;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La serie dei nuovi francobolli artistici per la Colonia Eritrea è composta dei seguenti tagli:

da centesimi	2
»	5
»	10
»	15
»	25
»	35
»	lire 1
»	2
»	5
»	10

Art. 2.

I francobolli artistici per l'Eritrea sono stampati litograficamente su tipo di carta e con perforatura e gommatura dei francobolli comuni.

Il formato comprensivo dei margini è di mm. 24,5 x 30 e della vignetta senza margini mm. 22 x 27,5.

I francobolli stessi dovranno servire esclusivamente per le corrispondenze in partenza dagli uffici postali della Colonia Eritrea e diretti ovunque.

Art. 3.

I valori suddetti hanno le seguenti caratteristiche:

francobollo da cent. 2 la vignetta in nero e la cornice bleu chiaro;

francobollo da cent. 5 la vignetta in nero e la cornice viola;

francobollo da cent. 10 la vignetta in nero e la cornice terra di Siena naturale;

francobollo da cent. 15 la vignetta in nero e la cornice verde seta;

francobollo da cent. 25 la vignetta in nero e la cornice verde chiaro;

francobollo da cent. 35 la vignetta in nero e la cornice terra di Siena bruciata;

francobollo da lire 1 la vignetta in nero e la cornice bleu scuro;

francobollo da lire 2 la vignetta in nero e la cornice bistro;

francobollo da lire 5 la vignetta in nero e la cornice verde oliva;

francobollo da lire 10 la vignetta in nero e la cornice bleu cobalto.

Le cornici portano scritta sulla testata la dicitura « Colonia Eritrea » ed il valore in amarico a sinistra ed in arabo a destra; in basso portano la dicitura « Poste Italiane ».

con a destra ed a sinistra a caratteri normali la parola « cent. » o « Lire » (a seconda del caso).

Tutti i caratteri ed i fregi sono bianchi su fondo pieno.

Art. 4.

Nel francobollo da cent. 2 si osserva un « Buluc-basci » di cavalleria in grande uniforme.

In quello da cent. 5 un « Porta-lettere » secondo il costume abissino.

Il francobollo da cent. 10 ha lo stesso disegno di quello da cent. 5.

Il francobollo da cent. 15 raffigura un « Guardafili » mentre ripara un guasto alla linea.

Nel francobollo da cent. 25 si osserva un ascaro di fanteria.

Il francobollo da cent. 35 ha lo stesso disegno di quello da cent. 2.

Il disegno del francobollo da lire 1 rappresenta la diga che unisce Massaua a Taulud.

Nel francobollo da lire 2 si osserva il ponte sul torrente Ciuf-Ciufit presso Cheren.

Il disegno del francobollo da lire 5 raffigura il « Degghè Selam » della chiesa abissina di Asmara.

Il francobollo da lire 10 porta nel mezzo il « cambio della posta » fatto da gregari.

Art. 5.

I francobolli della nuova serie artistica dell'Eritrea saranno messi in circolazione il 1° aprile 1930.

Art. 6.

Tutti i francobolli di qualsiasi tipo, taglio e valore (ad eccezione degli espressi da L. 1,25 e da L. 2,50) differenti da quelli, di cui al presente decreto, esistenti nella Colonia Eritrea, saranno tolti di corso il 30 giugno 1930 e dalla data stessa ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, fino al 31 dicembre 1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DE BONO — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 295, foglio 143. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 758.

REGIO DECRETO 20 marzo 1930, n. 434.

Autorizzazione alla nomina di due chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, concernente la proroga dell'efficacia delle disposizioni circa il divieto di assunzione di personale e norme per il riordinamento dei servizi;

Ritenuta la assoluta indispensabilità ed urgenza di autorizzare l'assunzione di chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali, allo scopo di far fronte alle esigenze dei servizi relativi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per la marina e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione, a seguito di pubblico concorso, di due chimici nel ruolo del personale dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali.

Il Ministro Segretario di Stato per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SIRIANNI — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 296, foglio 1. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 759.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 marzo 1930, n. 436.

Norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162, sul riordinamento del servizio statistico;

Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, che modifica l'anzidetta legge del 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il R. decreto-legge del 17 novembre 1927, n. 2372, relativo alla istituzione di speciali scuole di statistica presso le Regie università del Regno;

Visto il R. decreto-legge 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di promuovere la preparazione tecnica del personale destinato ad esercitare funzioni direttive negli uffici di statistica istituiti presso enti statali, parastatali e autarchici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'Interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli uffici di statistica esistenti o che verranno istituiti presso enti autarchici e parastatali devono avere funzioni organicamente distinte da quelle degli altri servizi ed essere diretti da persone fornite di speciale abilitazione nelle discipline statistiche.

Art. 2.

I funzionari addetti alla direzione degli uffici di statistica delle Amministrazioni dello Stato a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, devono essere forniti del titolo di speciale abilitazione nelle discipline statistiche di cui al seguente art. 3.

Art. 3.

L'abilitazione alle funzioni suindicate si consegue mediante un esame sostenuto presso le Università o gli Istituti superiori del Regno in conformità delle disposizioni che saranno impartite con decreto del Capo del Governo, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 4.

Sono titoli per l'ammissione agli esami le lauree conseguite presso gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, e quelle rilasciate dalle Facoltà e Scuole universitarie semprechè i candidati abbiano sostenuto gli esami delle discipline economiche e statistiche.

Sono altresì titoli per l'ammissione agli esami i diplomi rilasciati dalle speciali Scuole di statistica, istituite presso le Università in conformità del decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2372.

Nei tre anni successivi alla pubblicazione del presente decreto verranno anche ammessi agli esami stessi, a prescindere dal possesso dei titoli suindicati, i funzionari che abbiano prestato servizio, almeno per cinque anni, presso gli uffici statistici degli enti statali, parastatali e autarchici.

Art. 5.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le Amministrazioni statali, autarchiche e parastatali, presso le quali sia istituito un ufficio di statistica, dovranno provvedere alla sistemazione della direzione del servizio statistico, in conformità delle nuove disposizioni.

In attesa che le disposizioni stesse abbiano completa applicazione, gli enti tenuti all'osservanza delle medesime potranno affidare incarichi a persone fornite di titoli per l'ammissione agli esami di abilitazione.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GIULIANO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 296, foglio 3. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 760.

REGIO DECRETO 3 aprile 1930, n. 437.

Modifica della composizione del Consiglio superiore coloniale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1922, n. 1817, 7 aprile 1927, n. 467, 17 dicembre 1928, n. 3101, relativi alla istituzione e composizione del Consiglio superiore coloniale;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1817, modificato dal R. decreto 17 dicembre 1928, n. 3101, è sostituito il seguente:

« Il Consiglio superiore coloniale è composto:

1° del Sottosegretario di Stato alle colonie, che lo presiede;

2° di quattro rappresentanti del Parlamento, eletti due per ciascuna dalle Assemblee legislative nel proprio seno;

3° del presidente dell'Istituto coloniale fascista;

4° del presidente della Camera di commercio italo-coloniale;

5° di due membri del Consiglio di Stato;

6° di un membro della Corte dei conti;

7° di un rappresentante dell'Avvocatura generale erariale;

8° di un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

9° di un funzionario del Ministero degli affari esteri, all'uopo delegato da S. E. il Ministro;

10° del direttore generale della sanità pubblica presso il Ministero dell'interno;

11° del direttore generale delle dogane presso il Ministero delle finanze;

12° del direttore generale della marina mercantile o, in caso di suo impedimento, di un funzionario civile o militare da lui delegato, di grado non inferiore al 6°;

13° di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della giustizia e degli affari di culto, della marina, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni;

14° dei segretari generali di Colonia distaccati al Ministero delle colonie, dei capi degli uffici amministrativi del Ministero medesimo che sono alla diretta dipendenza del Ministro;

15° di otto esperti, dei quali tre scelti tra persone che abbiano ricoperto la carica od il grado di Governatore o di segretario generale di Colonia e cinque tra persone estranee all'Amministrazione che abbiano uno di questi requisiti:

a) studi e pubblicazioni di speciale importanza in materia coloniale;

b) notoria ed importante attività nel campo economico e commerciale coloniale.

« I componenti di cui ai numeri 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 13° e 15° sono nominati per un biennio. Coloro che sono nominati in corso di biennio cessano dalla carica alla fine del biennio stesso. I componenti scaduti possono essere riconfermati.

« I componenti di cui ai numeri 5°, 6°, 7°, 8°, 13° e 15° sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per le colonie.

« Il Ministro per le colonie può, con suo decreto, designare un funzionario del personale direttivo coloniale di grado non superiore al 7° perchè coadiuvi il segretario capo del Consiglio superiore coloniale e lo sostituisca in caso di assenza od impedimento ».

Art. 2.

Il presidente del Consiglio superiore coloniale o delle sezioni può fare intervenire alle adunanze funzionari in servizio presso il Ministero delle colonie per speciali informazioni sugli affari da trattarsi.

Art. 3.

Coll'entrata in vigore del presente decreto la costituzione delle sezioni del Consiglio superiore coloniale già disposta per l'anno 1930 sarà rinnovata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 296, foglio 4. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 761.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 marzo 1930, n. 438.

Nuove disposizioni per il commercio dell'essenza di bergamotto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di emanare nuove disposizioni per disciplinare la produzione ed il commercio dell'essenza di bergamotto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito, con sede in Reggio Calabria, un magazzino generale, per il deposito dell'essenza di bergamotto.

E' in facoltà del Governo di istituire altri magazzini generali, con lo stesso scopo, in altre località.

Art. 2.

Il deposito dell'essenza di bergamotto presso il magazzino generale di cui all'art. 1 sarà effettuato con l'osservanza delle norme di cui al titolo XVI del Codice di commercio ed alla legge 1° luglio 1926, n. 2290.

Art. 3.

L'essenza di bergamotto destinata alla esportazione deve essere accompagnata da un certificato di analisi che ne ga-

rantisca la purezza, da rilasciarsi dai Regi laboratori, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per le corporazioni.

Questa disposizione non si applica per la spedizione di campioni.

Art. 4.

I produttori di bergamotto hanno facoltà di riunirsi in consorzio, con lo scopo di curare lo studio e l'adozione di miglioramenti nella coltivazione e nei mezzi tecnici di produzione, e di svolgere ogni possibile azione per la difesa e la propaganda dei prodotti del bergamotto.

La costituzione del consorzio può essere resa obbligatoria dal prefetto, su parere conforme del Consiglio provinciale dell'economia, quando la mancanza del consorzio costituisca un danno od un pericolo per la produzione e il commercio del bergamotto.

Art. 5.

Il Governo del Re ha facoltà di emanare norme regolamentari ed integrative del presente decreto, ivi compreso l'obbligo della consegna al magazzino generale di cui all'articolo 1, dell'essenza di bergamotto destinata alla esportazione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — MOSCONI —
ACERBO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 296, foglio 5. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 762.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1930, n. 439.

Proroga del privilegio speciale sulle merci e derrate di proprietà degli enti di consumo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 29 novembre 1923, n. 2926, contenente provvedimenti diretti a facilitare il credito agli enti di consumo;

Visti i Regi decreti-legge 11 dicembre 1924, n. 2088 (articolo 8), e 24 gennaio 1929, n. 152, che prorogano al 31 dicembre 1929-VIII il termine indicato negli articoli 2 e 6 del citato R. decreto-legge 29 novembre 1923, n. 2926;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare ulteriormente l'efficacia dell'art. 6 del citato R. decreto-legge 29 novembre 1923, n. 2926;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine indicato nell'art. 6 del R. decreto-legge 29 novembre 1923, n. 2926 — la cui efficacia venne estesa con i successivi Regi decreti-legge 11 dicembre 1924, n. 2088, e 24 gennaio 1929, n. 152 — è prorogato al 31 dicembre 1930-IX.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — MOSCONI —
Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 296, foglio 6. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 763.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 7 aprile 1930, n. 435.

16^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 7 aprile 1930-VIII, sul decreto che autorizza una 16^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30.

MAESTA',

Nel bilancio del Ministero delle finanze per il corrente esercizio finanziario, sono da autorizzare le assegnazioni di L. 20.000, per contributo straordinario dello Stato nelle spese dell'Istituto internazionale del risparmio, e di L. 50.000, per restituzioni di quote di imposta sul vino, indebitamente percepite. Altra assegnazione, di L. 2766, rendesi necessaria nel bilancio del Ministero delle comunicazioni, per reintegrazione, alla cassa della Regia capitaneria di porto in Genova, di perdite conseguenti alla liquidazione concordata di assegni della ex Banca italiana di sconto.

A tali assegnazioni si provvede, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, col decreto che il referente ha l'onore di rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-1930 sono disponibili L. 10.295.660,90;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1929-30, è autorizzata una 16^a prelevazione nella somma di L. 72.766 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 408 (aggiunto - in conto competenza) - Contributo straordinario dello Stato nelle spese dell'Istituto internazionale del risparmio . . . L. 20.000

Cap. n. 518 (aggiunto - in conto competenza) - Restituzione di somme indebitamente percepite per l'imposta sul vino, ecc. . . . » 50.000

Ministero delle comunicazioni:

Cap. n. 66-ter (di nuova istituzione) - Reintegrazione alla cassa della Regia capitaneria di porto di Genova, della perdita derivata dalla liquidazione concordata di assegni della ex Banca italiana di sconto . . . » 2.766

L. 72.766

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 296, foglio 2. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 aprile 1930.

Scioglimento della Deputazione della borsa merci di Milano e nomina del commissario straordinario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 7 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio;

Veduto il R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge predetta;

Veduto il decreto Ministeriale 18 dicembre 1929, che nomina i componenti la Deputazione della borsa merci di Milano per l'anno 1930;

Sentito il Consiglio provinciale dell'economia di Milano;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Deputazione della borsa merci di Milano è sciolta.
Il gr. uff. Carlo Sacchi è nominato commissario per il provvisorio funzionamento della Deputazione predetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1930 - Anno VIII
Registro n. 3 Ministero agric. e foreste, foglio n. 294. — BETTAZZI.

(2241)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1930.

Modificazioni al decreto Ministeriale 19 aprile 1928, concernente le norme e le tabelle per i contributi dovuti dai consortisti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione, approvato con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1928 registrato alla Corte dei conti il 18 maggio successivo, Ministero economia nazionale, registro n. 4, foglio n. 124, che stabilisce le norme e le tabelle per i contributi dovuti dai consortisti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Viste le proposte approvate dal Consiglio di amministrazione dell'Associazione predetta nella seduta del 19 novembre-VII;

Sentito il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 6 del decreto Ministeriale 19 aprile 1928-VI, è soppresso ed è sostituito dal seguente:

« Art. 6. — Agli effetti dell'articolo precedente, le zone sono distinte come segue:

Prima zona, comprendente i capoluoghi di Provincia e le località ove hanno sede le sezioni e gli uffici distaccati (sottosezioni) dell'Associazione, fino a 1500 metri dalla cinta daziaria o dalla estremità della rete tramviaria del Comune, o, in difetto dei termini di riferimento predetti, fino a 1500 metri dall'abitato.

Seconda zona, comprendente:

a) le località poste oltre i limiti sopra fissati per le località della prima zona e fino a cinque chilometri;

b) le località non comprese nella prima zona, per raggiungere le quali è necessario servirsi di ferrovie, tramvie intercomunali e piroscafi, ma che non siano a più di 1500 metri dal punto ove terminano tali servizi.

Terza zona, comprendente ogni altra località ».

Art. 2.

Sono confermate, per l'anno 1929, le tabelle dei contributi dovuti dai consortisti alla Associazione nazionale per il controllo della combustione annesse al decreto Ministeriale 19 aprile 1928 con le modificazioni seguenti:

1° Nella tabella A lettera A-III aggiungere:

« L'apparecchio che venga riattivato durante l'anno pagherà i contributi contemplati nella tabella C ».

2° Nella tabella B il n. V è sostituito dal seguente:

« V. - Verifica, indagine o prova dell'apparecchio o dell'impianto termico:

a) per ogni generatore di vapore L. 150

NB. - Per i generatori di vapore che siano anche soggetti alla sorveglianza contemplata nel titolo 1° del regolamento, qualora si tratti di semplice presa in consegna, non è dovuta alcuna tariffa;

b) per ogni motrice fissa » 100

c) per ogni forno di calce » 50

d) per ogni fornace di laterizi » 150

e) per un forno o gassogeno dell'industria metallurgica. » 200

f) per un forno o per un gassogeno di officina a gas » 100,

g) per ogni forno o gassogeno dell'industria ceramica e vetraria: a fuoco intermittente . . . » 100

— a fuoco continuo » 200

h) per un forno o gassogeno usato in altre industrie. » 150

i) per un forno da cemento » 100

l) per ogni altro impianto termico » 100

Quando in uno stesso recinto si trovino più apparecchi, forni o gassogeni della stessa natura, la tariffa per ciascuno di quelli visitati o provati in più del primo, viene ridotta del 50 %, sempre che le prove siano eseguite nello stesso sopraluogo.

NB. - La detta tariffa si riferisce alla prestazione di un agente tecnico e per la durata di otto ore di lavoro; per ogni operatore in più come per ogni giornata in più occorrente, L. 100 ».

3° Nella tabella B è aggiunto il n. V-bis del seguente tenore:

« V-bis - Apparecchi e impianti tecnici inattivi, denunciati per tempo indeterminato superiore a un anno, entro il mese di ottobre dell'anno precedente (articoli 46 e 90 del regolamento):

per ogni apparecchio o impianto L. 20

L'apparecchio o impianto che venga riattivato durante l'anno pagherà in base alla tabella C ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 aprile 1930 - Anno VIII

Il Ministro: BOTTAI.

(2224)

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1930.

Nomina del cav. Giuseppe Graziani a membro effettivo della Deputazione della borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 27 gennaio 1930, n. 330, concernente la costituzione delle Deputazioni delle borse valori per il corrente anno;

Vista la deliberazione in data 8 aprile 1930 del Consiglio provinciale dell'economia di Genova, con la quale si designa il cav. Giuseppe Graziani, per la copertura del posto di membro effettivo, per il corrente anno, di quella Deputazione della borsa valori, resosi vacante in seguito all'avvenuto decesso del comm. Gustavo Graziani;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla copertura di tale posto vacante;

Decreta:

Il cav. Giuseppe Graziani è nominato membro effettivo, pel corrente anno, della Deputazione della borsa valori di Genova per il Consiglio provinciale dell'economia.

Roma, addì 25 aprile 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(2242)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. C-496.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Cucich Domenica ved. di Antonio, figlia del fu Vlacarcich Mario e della fu Harabaglia Oliva, nata a San Martino di Cherso il 27 gennaio 1879, e abitante a San Martino, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci » e « Valcani » (Cucci Domenica nata Valcani).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli legittimi nati a San Martino di Cherso: Maria, il 3 giugno 1908; Antonio, il 28 marzo 1910; Bogomil (Amedeo), il 28 maggio 1913; Serafina, il 5 ottobre 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° giugno 1929 - Anno VII

p. Il prefetto: ROBERTO RIZZI.

(806)

N. C-464.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cuglianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

I cognomi della signora Cuglianich Antonia ved. di Damiano, figlia del fu Antonio Musich e della fu Maria Cuglianich, nata a San Giovanni il 19 marzo 1872, e abitante a Lubenizze, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cugliani » e « Musi » (Cugliani Antonia nata Musi).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle figlie legittime nate a Lubenizze: Antonia, il 7 novembre 1907; Domenica, l'8 febbraio 1910; Slava, il 10 ottobre 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° giugno 1929 - Anno VII

p. Il prefetto: ROBERTO RIZZI.

(809)

N. C.656.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Coos » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Coos Augusto, figlio del fu Pietro e della fu Caterina Zearo, nato a Lucinico il 2 agosto 1873, e abitante a Pola, via Luciani, n. 3, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Padovan fu Giovanni di Antonia Zullich, nata a Pola l'8 ottobre 1874; ed ai loro figli nati a Pola: Giovanni, l'11 agosto 1898; Virgilio, il 27 novembre 1899; Giuseppe, il 18 settembre 1905; Francesco, il 2 aprile 1908; Bruno, il 18 settembre 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 giugno 1929 - Anno VII

p. Il prefetto: ROBERTO RIZZI.

(812)

N. C-657.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA**

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Coos » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Coos Giuseppe, figlio del fu Stefano e della fu Maria Zandomeni, nato a Gorizia il 16 marzo 1876, e abitante a Pola, via Sansovino, n. 3, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Leopoldina Sirola fu Nicolò e fu Francetich Giovanna, nata a Fiume il 15 aprile 1886; ed ai loro figli nati a Pola: Lidia, l'11 marzo 1929; Egidio, il 1° giugno 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 giugno 1929 - Anno VII

p. Il prefetto: ROBERTO RIZZI.

(813)

N. C-625.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA**

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Corenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Corenich Domenico, figlio del fu Giovanni e della fu Fachin Giovanna, nato a Portole l'11 settembre 1888 e abitante a Portole, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Coreni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bassanese Giuseppina di Pietro e di Antonaz Antonia, nata a Portole il 23 aprile 1900; ed ai loro figli nati a Portole: Vittoria, il 6 marzo 1921; Antonio, il 10 febbraio 1924; Anna Maria, il 30 luglio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 giugno 1929 - Anno VII

p. Il prefetto: ROBERTO RIZZI.

(814)

N. C-655.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA**

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Corsig » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Corsig Ida, figlia di Michele e di Giovanna Mahnic (Manic), nata a Gorizia il 25 giugno 1895 e abitante a Pola, fraz. Gallesano n. 110, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corsi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 giugno 1929 - Anno VII

p. Il prefetto: ROBERTO RIZZI.

(815)

N. C-383.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA**

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cossich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cossich Felice, figlio di Domenico e della Domenica Matticchio, nato a Gallesano (Pola) il 21 maggio 1901 e abitante a Pola, via Lepanto n. 12, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sandri Pie-

rina di Giovanni e fu Agnese Giadresco, nata a Sissano il 13 giugno 1905, e alla figlia Nevla, nata a Pola il 24 aprile 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° giugno 1929 - Anno VII

p. Il prefetto: ROBERTO RIZZI.

(816)

N. C-376.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Costessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Costessich Giuseppe, figlio del fu Gregorio e della Maria Livovich, nato ad Altura il 3 dicembre 1872, e abitante ad Altura, n. 152, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Costessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Stermotich di Antonio fu Eufemia Vesselizza, nata ad Altura il 2 marzo 1882, ed al figlio Antonio, nato ad Altura il 28 settembre 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° giugno 1929 - Anno VII

p. Il prefetto: ROBERTO RIZZI.

(817)

N. C-605.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cherbocich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cherbocich Giacomo, figlio del fu Antonio e della fu Domenica Stornoga, nato a Portole il 15

marzo 1873, e abitante a Portole, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cherbocci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lacosegliaz Marina fu Simone e fu Maria Bergudaz, nata a Montona il 28 marzo 1884; ed alle loro figlie, nate a Portole, Giuseppina, il 2 luglio 1920; Antonia, il 30 settembre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 giugno 1929 - Anno VII

p. Il prefetto: ROBERTO RIZZI.

(818)

N. C-604.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cherbocich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cherbocich Antonio, figlio del fu Michele e della fu Antonia Visintin, nato a Portole il 26 maggio 1871, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cherbocci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Benedetti Lucia fu Simone e fu Matteo Beacovich, nata a Visinada il 2 dicembre 1879, ed ai figli nati a Portole: Antonio, il 24 maggio 1901; Antonia, il 13 settembre 1904; Maria, il 21 maggio 1906; Giuseppe, il 6 settembre 1907; Giuseppina, il 29 gennaio 1909; Vittorio, il 21 dicembre 1916; Celestina, il 16 giugno 1919; Elio, il 12 maggio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 giugno 1929 - Anno VII

p. Il prefetto: ROBERTO RIZZI.

(819)

N. C-606.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Climich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Climich Matteo, figlio del fu Antonio e della fu Sturmar Petronilla, nato a Portole il 6 maggio 1854, e abitante a Portole, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Climi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Climich Pierina fu Matteo e fu Bassanese Maria, nata a Portole il 5 giugno 1858; al figlio Giacomo, nato il 27 aprile 1894; alla nuora, moglie del figlio Giacomo, Climich Lucia fu Matteo e fu Bassanese Maria, nata a Portole il 18 dicembre 1894; ed alle nipoti, figlie di Giacomo e di Lucia Climich, nate a Portole: Rosa, il 18 aprile 1920; Maria, l'8 dicembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 giugno 1929 - Anno VII

p. Il prefetto: ROBERTO RIZZI.

(820)

N. C-658.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cozlian » (Cosglian) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cozlian (Cosglian) Gaspare, figlio del fu Michele e della fu Giovanna Vicich, nato a Barbana il 10 gennaio 1866 e abitante a Pola, via Erto n. 6, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cosliani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 giugno 1929 - Anno VII

p. Il prefetto: ROBERTO RIZZI.

(821)

N. C-567.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926

che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crivicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Crivicich Maria vedova di Antonio, figlia di Crivicich Giovanni e della Camalich Francesca, nata a Vallon di Cherso il 2 luglio 1878 e abitante a Vallon, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crivici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Vallon: Maria, il 20 aprile 1902; Antonio, il 23 marzo 1904; Giovanni, il 28 settembre 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 giugno 1929 - Anno VII

p. Il prefetto: ROBERTO RIZZI.

(822)

N. C-566.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Crivicich » e « Gallovich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Maria vedova Crivicich, figlia di Gallovich Giovanni e della fu Crivicich Francesca, nata a Vallon di Cherso il 21 giugno 1853 e abitante a Vallon, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crivici » e « Gallo » (Crivici Maria nata Gallo).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 giugno 1929 - Anno VII

p. Il prefetto: ROBERTO RIZZI.

(823)

N. C-565.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crivicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Crivicich Maria ved. di Giovanni, figlia del fu Ardas Domenico e della fu Maria Crivicich, nata a Vallon di Cherso il 6 luglio 1870 e abitante a Sbicina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crivici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia legittima Francesca, nata a Sbicina il 16 settembre 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 giugno 1929 - Anno VII

p. Il prefetto: ROBERTO RIZZI.

(824)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzia telegrafica.

Si comunica che il giorno 1° aprile 1930-VIII, in Roma — Modern Hôtel — venne attivata al servizio pubblico una agenzia telegrafica.

(2235)

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 23 aprile 1930-VIII, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Revigliasco Torinese, in provincia di Torino, con orario limitato di giorno.

(2236)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione di Romallo, in provincia di Trento.

Con R. decreto 17 marzo 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1930, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Romallo, con sede in comune di Revò, provincia di Trento.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 428 ditte con un comprensorio di ettari 199.45.56, situati in comune di Romallo, da irrigare derivando l'acqua del Rivo Pescara è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Romallo il 3 novembre 1929, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(2228)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « Maiella n. 2 », in provincia di Campobasso.

Con R. decreto 3 marzo 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1930, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 20 maggio 1926, n. 1154, il Consorzio di irrigazione di « Maiella n. 2 » con sede in comune di Boiano, provincia di Campobasso.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 609 ditte con un comprensorio di ettari 95.04.18 situati in agro di Boiano, da irrigare deri-

vando litri 100 di acqua al minuto secondo dal fosso Maiella è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Boiano, il 10 novembre 1929, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(2229)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « del Rio », in provincia di Campobasso.

Con R. decreto 3 marzo 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1930, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 20 maggio 1926, n. 1154, il Consorzio di irrigazione « del Rio », con sede in comune di Boiano, provincia di Campobasso.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 698 ditte, con un comprensorio di ettari 189.50, situati in agro Boiano, da irrigare derivando litri 200 di acqua al minuto secondo dal torrente Rio, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge in Boiano il 10 novembre 1929, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(2230)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione del Santo Monte, in provincia di Reggio Emilia.

Con R. decreto 20 marzo 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1930, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione del Santo Monte, con sede in comune di Casalgrande, provincia di Reggio Emilia, e ne è stato approvato lo statuto sociale.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 57 ditte, con un comprensorio di ettari 206.15.21, situati in comune di Casalgrande, da irrigare derivando l'acqua dal canale di Reggio, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Casalgrande, il 17 novembre 1929, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(2231)

Nomina del presidente del Consorzio di irrigazione « Bussolengo Alto Castelnuovo Lago di Garda - Alto Valeggio », in provincia di Verona.

Con R. decreto 6 marzo 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1930, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, il generale Andrea Graziani è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1530, per la durata di anni quattro, prevista dall'art. 21 dello statuto sociale, presidente del Consorzio di irrigazione « Bussolengo Alto Castelnuovo Lago di Garda - Alto Valeggio », con sede in Verona, riconosciuto con R. decreto 18 ottobre 1928, n. 2565.

(2232)

Costituzione del Consorzio pel bonificamento dei bacini dei torrenti Lao, Abatemarco, Castrocucco e Fiumarello, in provincia di Cosenza.

Con R. decreto 12 febbraio 1930-VIII, n. 2092, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo detto, al registro 3, foglio 17, è stato costituito il Consorzio pel bonificamento dei bacini dei torrenti Lao, Abatemarco, Castrocucco e Fiumarello, in provincia di Cosenza, e sono stati chiamati a far parte della Deputazione provvisoria dell'ente i signori: avv. Sanseverino Severino, signor Cupido Gaetano, dott. comm. Cupido Francesco, avv. Giugno Ottorino e avv. Carlomagno Pietro.

(2233)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonificamento di Caulonia, in provincia di Reggio Calabria.

Con decreto 26 aprile 1930-VIII, n. 4048, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica di Caulonia il cui comprensorio ricade in provincia di Reggio Calabria, secondo il testo deliberato dall'assemblea degli interessati il 20 ottobre 1929, salvo alcune varianti indicate nel decreto di approvazione.

(2234)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione.

1ª Pubblicazione.

Elenco n. 38.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3,50 %	537845	175 —	Lazazzera <i>Gaetana</i> fu Nicola, moglie di Onorati Emilio, dom. a Pisticci (Potenza), vincolata.	Lazazzera <i>Maria-Gaetana</i> fu Nicola, moglie ecc. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	359807	810 —	Gresta Vera fu Secondo minore sotto la p. p. della madre <i>Bracchi</i> Zina ved. Gresta, domiciliata a Roncitelli di Senigallia (Ancona).	Gresta Vera fu Secondo, minore sotto la p. p. della madre <i>Bacchi</i> Zina, ved. ecc. come contro.
"	465534	260 —	<i>Wolfensherger Paolo-Teresio</i> di Giacomo minore sotto la p. p. del padre, dom. a Torino. La seconda rendita è con usuf. vital. a <i>Wolfensherger Giacomo</i> fu Giacomo.	<i>Wolfensberger Paola-Teresa-Vincenzina</i> di <i>Giovanni-Giacomo</i> minore ecc. come contro. La seconda rendita è con usufrutto vital. a <i>Wolfensberger Giovanni-Giacomo</i> fu Giacomo.
"	465535	85 —		
"	124343	285 —	Parodi Renato fu Luigi minore sotto la p. p. della madre <i>Lerma Rosa</i> , ved. Parodi, dom. a Genova.	Parodi Renato fu Luigi minore sotto la p. p. della madre <i>Lerma Luigia vulgo Rosa</i> , ved. ecc. come contro.
3,50 %	782825	437,50	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
"	782807	420 —	Parodi Carlo-Mario e Rosa fu Luigi, minori sotto la tutela di <i>Lerma Augusto</i> , dom. a Genova; con usuf. vital. a <i>Lerma Rosa</i> di Luigi ved. di Parodi Luigi, dom. a Genova.	Intestata come contro, con usuf. vital. a <i>Lerma Luigia vulgo Rosa</i> di Luigi, ved. ecc. come contro.
"	782808	210 —	Parodi Renato fu Luigi minore sotto la p. p. della madre <i>Lerma Rosa</i> di Luigi, ved. Parodi, dom. a Genova, con usuf. vital. come la precedente.	Parodi Renato fu Luigi minore sotto la p. p. della madre <i>Lerma Luigia vulgo Rosa</i> di Luigi, ved. Parodi, dom. a Genova, con usuf. vital. come la precedente.
Cons. 5 %	126978	10 —	Parodi Carlo-Mario e Rosa fu Luigi minori sotto la tutela di <i>Lerma Augusto</i> di Luigi, dom. a Genova; con usuf. vital. a <i>Lerma Rosa</i> di Luigi dom. a Genova.	Intestata come contro, con usuf. vital. a <i>Lerma Luigia vulgo Rosa</i> di Luigi, ved. ecc. come contro.
"	126979	5 —	Parodi Renato fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre <i>Lerma Rosa</i> di Luigi, ved. di Parodi Luigi dom. a Genova; con usuf. vitalizio come la precedente.	Parodi Renato fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre <i>Lerma Luigia vulgo Rosa</i> di Luigi, ved. di Parodi Luigi, dom. a Genova; con usuf. vital. come la precedente.
"	40083	100 —	Piscitelli Angelo fu Domenico, moglie di <i>Andriani</i> Vito-Marino, dom. a Giovinazzo (Bari), vincolata.	Piscitelli Angela fu Domenico, moglie di <i>Andriano</i> Vito-Marino, dom. come contro, vincolata.
"	42471	45 —		
"	357401	425 —	Fiaschetti <i>Luigi</i> di Guido, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Torino. La terza rendita è con usuf. vital. a Fiaschetti Guido fu Romolo, dom. a Torino.	Fiaschetti <i>Gino-Luigi-Andrea</i> di Guido, minore ecc. come contro. La terza rendita è con usuf. come contro.
"	408876	700 —		
"	408877	230 —		
"	372466	500 —	Kettlitz Hermann fu <i>Richard</i> , minore sotto la p. p. della madre <i>Luise Herms</i> , ved. Kettlitz, dom. a Roma, vincolate.	Kettlitz Hermann fu <i>Hermann Karl Richard</i> minore ecc. come contro, vincolate.
"	382087	5 —		
"	409594	15 —		
"	416166	15 —		
"	438770	15 —		
"	457130	35 —		
"	467422	15 —		
"	477704	15 —		
Littorio	30146	20 —		

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Buono Tesoro settennale 2 ^a serie	106	Cap. 1,000 —	Sannazzaro <i>Pietro-Giuseppe</i> fu Davide, minore sotto la p. p. della madre Urbini Antonietta fu Nazzareno, ved. Sannazzaro,	Sannazzaro <i>Giuseppe</i> fu Davide, minore ecc. come contro,
3,50 %	608386	17,50	Derossi <i>Guido</i> } di Enrico, minori sotto la Derossi <i>Dino</i> } p. p. del padre, dom. a Calizzano (Genova),	De Rossi <i>Guido-Carlo</i> } di Enrico minori, ecc. De Rossi <i>Claudio-Luigi</i> detto <i>Dino</i> } come contro.
"	608387	17,50		
"	812025	52,50	Derossi <i>Guido</i> fu Enrico, minore sotto la p. p. della madre Vaccari <i>Elvira</i> fu Casimiro, ved. di Derossi Enrico in De Filippi Pao- lucci Antonio, dom. a Finalmarina (Genova),	De Rossi <i>Guido-Carlo</i> fu Enrico, minore sotto la p. p. della madre Vaccari <i>Caterina-Elvira</i> fu Casimiro, ved. De Rossi ecc. come contro,
"	41059	35 —		

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificcate.

Roma, 19 aprile 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2167)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 1° maggio 1930 - Anno VIII

N. 97.

Francia	74.88	Belgrado	33.80
Svizzera	369.97	Budapest (Pengo) . . .	3.335
Londra	92.771	Albania (Franco oro). .	366 —
Olanda	7.682	Norvegia.	5.107
Spagna	236.83	Russia (Cervonetz) . . .	98 —
Belgio	2.667	Svezia	5.125
Berlino (Marco oro) . .	4.56	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge) . .	2.691	Danimarca	5.107
Praga	56.56	Rendita 3.50 %	70.025
Romania	11.34	Rendita 3.50 % (1902) .	64.575
Peso Argentino { Oro . .	16.58	Rendita 3 % lordo . . .	41.50
Carta . .	7.29	Consolidato 5 %	84.30
New York	19.077	Obblig. Venezia 3.50 %:	
Dollaro Canadese . . .	19.05	I serie	76 —
Oro	368.09	II serie	77.60

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 22 aprile 1930-VIII, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Gr. uff. ing. Dionigi Scano, a presidente dell'Unione industriale fascista delle provincie di Cagliari e Nuoro;

Nob. cav. Giovanni de Bertoldi, a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Belluno;

Signor Gioacchino Balestra, a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Viterbo;

Signor Guido Giusti, a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Viterbo;

Signor Aurelio Zucchi, a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Viterbo;

Rag. Aldo Angrisani, a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Piacenza.

Roma, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

(2226)

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 23 aprile 1930-VIII, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Comm. Guido Bellei, a presidente della Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Aquila;

Marchese cav. Francesco Masola, a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Savona;

Cav. Fausto Pagani, a presidente della Federazione provinciale fascista dei commercianti di Spezia;

On. comm. dott. Giovanni Battista Protti, a presidente della Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Belluno;

Signor Arrigo Arrighetti, a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Grosseto;

Signor Giacomo Traverso, a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Udine;

Signor Erberto Guaini, a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Pisa.

Roma, addì 24 aprile 1930 - Anno VIII

(2227)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

(1ª pubblicazione).

Concorso al posto di assistente alla cattedra di anatomia normale presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Bologna.

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto l'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, modificato col R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;
Vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Bologna;
Vista la tabella degli stipendi allegata alla legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Vista la lettera 26 marzo 1930, n. 103858, con la quale la Finanza concede la prescritta autorizzazione, si dichiara aperto il concorso al posto di assistente presso la cattedra di anatomia normale presso il Regio istituto suddetto con lo stipendio iniziale di L. 8150, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1750, e la eventuale aggiunta di famiglia, di cui alla citata legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Il concorso è per esami: a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

Possono partecipare al concorso i laureati in medicina veterinaria purchè non parenti od affini del titolare della cattedra, fino al 4º grado. La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico, dei tre candidati che avranno ottenuto la idoneità e riportato il maggior numero dei voti e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire entro un mese dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno alla Direzione del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Bologna la domanda corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35º anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40º anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempimento obbligo di leva;

h) certificato di laurea in medicina veterinaria;

i) certificato dei punti riportati negli esami speciali e in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che l'interessato ritenga utile presentare ai fini del concorso;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale.

Le domande ed i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), dovranno essere rilasciati in carta legale, quelli di cui alle lettere a), b), c), dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale, e quelli di cui alle lettere d), e), f), dal prefetto o sottoprefetto, inoltre i documenti di cui alle lettere c), d) ed e) dovranno avere la data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Scaduto il termine suindicato per la presentazione delle domande, i concorrenti saranno avvisati della data dell'esame, il quale avrà luogo in Bologna, presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria.

Il vincitore del concorso prescelto per la nomina dovrà presentare una dichiarazione in carta libera dalla quale risulti che non copre altri uffici retribuiti a carico dello Stato, delle Province, dei Comuni e degli enti morali e dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla partecipazione di nomina, sotto pena di decadenza.

Bologna, addì 7 aprile 1930 - Anno VIII

Il direttore: P. GHERARDINI.

(2297)

(1ª pubblicazione).

Concorso al posto di assistente alla cattedra di zootechnia e igiene presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Torino.

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

Visto il R. decreto 3 agosto 1925 ed il R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2678, con il quale il personale assistente viene ripartito fra gli Istituti superiori di medicina veterinaria;

Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, modificato col R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;

Visto il benessere della Finanza concesso con Ministeriale del 26 marzo 1923, n. 103858;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Si dichiara aperto il concorso al posto di assistente alla cattedra di zootechnia ed igiene presso questo Istituto (gruppo A, grado 11º) con lo stipendio iniziale di L. 8150, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1750 e la eventuale aggiunta di famiglia di cui alla citata legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Il concorso è per esami: a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti e gli affini del titolare della cattedra, fino al 4º grado incluso, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato il maggior numero dei voti e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire entro un mese dalla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno alla segreteria dell'Istituto, la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35º anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono combattenti possono esservi ammessi fino al 40º anno di età;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempimento obbligo di leva;

h) certificato di laurea in medicina veterinaria, conseguita in una università od istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;

m) elenco dei titoli e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse.

La domanda ed i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), dovranno essere in carta legale e vidimati secondo i casi, dall'autorità politica e giudiziaria, quelli di cui alle lettere b), c), d), e), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere b), c), d), e), f), g) gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande, i concorrenti saranno avvisati della prova di esame, che avrà luogo in Torino presso l'Istituto superiore di medicina veterinaria.

Il vincitore del concorso prescelto per la nomina dovrà presentare una dichiarazione, in carta libera, dalla quale risulti che non ha altri uffici retribuiti a carico dello Stato, delle Province, dei Comuni e degli enti morali e dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Torino, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

Il direttore: prof. PIETRO GHISLENI.

(2206)

ROSSI ENRICO, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.